



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra Mirabelli, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **2758/2021** promossa da:

FALLIMENTO [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 51 BOLOGNA presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

S [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO ALBRICCI 9 MILANO presso il difensore [REDACTED]

BA [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA DE' CONTI N. 3 50123 FIRENZE presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTI

CONCLUSIONI

La parte attrice **FALLIMENTO** [REDACTED] come da memoria conclusiva depositata telematicamente in data 15/9/2022:



Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, per i motivi di cui in narrativa:

'In via principale e nel merito: 1) dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 l.f. dei pagamenti effettuati da [REDACTED] in favore di [REDACTED] S.p.A. nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, pari a complessivi € 12.840,03, ovvero al maggiore o minore importo dovesse risultare all'esito del presente giudizio e per l'effetto condannare la stessa [REDACTED] S.p.A. a corrispondere al Fallimento [REDACTED] S.p.A. l'importo di € 12.840,03, ovvero il maggiore o minore importo dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge; 2) dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 l.f. dei pagamenti effettuati da [REDACTED] in favore di Ba [REDACTED] nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, pari a complessivi € 8.092,00, ovvero al maggiore o minore importo dovesse risultare all'esito del presente giudizio e per l'effetto condannare la stessa B [REDACTED] S.p.A. l'importo di € 8.092,00, ovvero il maggiore o minore importo dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari; 4) con sentenza provvisoriamente esecutiva'.

La parte convenuta [REDACTED] S.P.A. come da memoria conclusiva depositata telematicamente in data 16/9/2022:

'Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, In via principale, Nel merito, - rigettare ogni domanda proposta nei confronti di [REDACTED] S.p.A., per tutte le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge'.

La parte convenuta BA [REDACTED] S.P.A. come da memoria conclusiva depositata telematicamente in data 19/9/2022:

'Piacca all'Ecc.mo Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna: In via preliminare: accertare e dichiarare che l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall. non può essere esperita nel caso in esame per carenza del requisito di legge circa la conoscenza e conoscibilità dello stato d'insolvenza della [REDACTED] S.p.A. già [REDACTED] S.p.A. da parte del [REDACTED] S.p.A. nel semestre ante



fallimento poiché in tale periodo era valido ed operante inter partes il Piano Industriale ex art. 67 III comma lett. d) L. Fall., a nulla valendo la pretesa conoscenza dell'insolvenza della [REDACTED] ante attestazione del Piano del 11.10.2016. Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Bologna accertare e dichiarare la assenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda attorea, operando nel presente caso, le esenzioni di cui all'art. 67, comma III lett. a) e d) L. Fall., risultando i pagamenti richiesti ex adverso quali atti attuativi dell'accordo intercorso tra l'Istituto di credito e l'Impresa all'interno del Piano Industriale della [REDACTED], verificato ed attestato conforme a diritto ed idoneo all'obiettivo di risanamento, ricevuti dalla Banca in totale adesione ed affidamento al Piano stesso”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il fallimento attore ha agito in revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 2 L. Fall. chiedendo a [REDACTED] e [REDACTED] n.a. la restituzione di pagamenti ricevuti da [REDACTED] nel semestre anteriore alla data di fallimento (16/3/2018). Ha allegato che la società fin dal 2013 ha mostrato risultati negativi e un aumento dell'indebitamento soprattutto bancario a medio lungo termine, aggravatosi dal 2015 in una vera e propria crisi finanziaria che ha richiesto l'elaborazione di un piano industriale per il 2016-2020 (approvato il 14/10/2016) e la predisposizione di un piano ex art. 67 comma 3 lett. d) L. Fall. (attestato in data 11/10/2016 [REDACTED]), sulla base dei quali è stata stipulata il 17/10/2016 una Convenzione con il ceto bancario interessato dalla manovra oltre a un accordo bilaterale con Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il Piano, impostato sui dati al 31/12/2015, avrebbe dovuto condurre al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio finanziario della società sulla base: dell'aumento del fatturato conseguente all'ampliamento della gamma dei prodotti e all'internazionalizzazione del portafoglio clienti; della riduzione dei costi per personale dipendente; della manovra finanziaria consistente nella rimodulazione del rimborso del debito bancario a medio lungo termine, nell'acquisizione di risorse finanziarie adeguate



(anche tramite riattivazione di linee di credito a breve termine), nella riscadenziatura dei debiti operativi (anche erariali e contributivi) da assorbirsi tra luglio e dicembre del 2016.

Sostiene il fallimento attore che lo scenario illustrato nel Piano si è prospettato fin da subito irrealizzabile, perché i volumi di fatturato attesi nel primo anno (2016) con aumento del 20% hanno visto un effettivo incremento solo del 3% e addirittura nell'esercizio successivo si sono ridotti del 20%; l'EBITDA, che secondo il piano sarebbe dovuto tornare positivo sin dal 2016, non solo è rimasto negativo, ma è ulteriormente peggiorato nel 2017 (- € 2.373.411); le *performances* negative sul fronte economico rispetto al Piano di risanamento erano facilmente desumibili dai bilanci via via presentati e sono state prontamente riscontrate dal Collegio Sindacale nella relazione in data 10/6/2016 sul bilancio chiuso al 31/12/2015, nel verbale di verifica trimestrale dell'8/9/2016 (ove si legge che "In particolare si esaminano i ricavi di vendita e delle prestazioni che sommati agli ordini ricevuti ed eseguibili entro il 31/12/2016 danno luogo ad un fatturato prevedibile ad oggi di euro 6.000.000 [a fronte di un fatturato previsionale per l'anno 2016 di Euro 8.858.216]. Tale importo si discosta notevolmente in senso negativo da quanto previsto nel budget allegato alla Bozza di Piano industriale consegnato alle banche"), nella relazione al bilancio 2016 del 10/4/2017 e infine nel verbale di verifica del 31/10/2017 e del 28/11/2017 in cui il Cda è stato invitato anche al ricorso a procedure giudiziali di risoluzione della crisi; fin dal luglio del 2017 la società ha mostrato difficoltà ad adempiere alle obbligazioni sociali tra cui quelle riscadenziate con il ceto bancario a seguito del piano attestato (ha infatti interrotto i pagamenti delle rate mensili verso ██████████ omettendo in particolare di corrispondere 4 rate per un ammontare complessivo di € 74.880,18, venendone sollecitata nel novembre dello stesso anno) e l'organo amministrativo aveva già optato per il ricorso ad una procedura concorsuale (concordato preventivo), poi ritenuta non praticabile, fino alla decisione nel febbraio 2018 di presentare istanza di fallimento in proprio.

A fronte di questo scenario, ad avviso del fallimento ██████████, sarebbe



assolutamente provata la conoscenza dello stato di decozione della debitrice da parte dei destinatari dei pagamenti nel c.d. periodo sospetto, anche in quanto operatori qualificati in grado di comprendere i bilanci della società e controparti della convenzione di moratoria e riscadenziamento (che prevedeva altresì obblighi periodici di informativa sulla situazione economica e finanziaria della società, adempiuti tardivamente o addirittura omessi – cfr. comunicazione di risoluzione inviata dalle odierne convenute a [redacted] in data 15/3/2018). I pagamenti non potrebbero poi rientrare nell'esenzione da revocatoria in quanto esecutivi del piano attestato *ex art. 67 comma 3 lett d) L. fall.*, perché il piano stesso fin da subito si era dimostrato inidoneo a conseguire gli obiettivi di risanamento del debito e riequilibrio della situazione finanziaria in cui versava la società nel momento della sua elaborazione; l'attestazione sul punto palesava numerose criticità, tra cui la mancata rilevazione del rilevante debito per IVA e tributi locali maturato tra il primo gennaio e il 30 settembre 2016 per circa 450.000 euro e l'insufficiente analisi di sensitività sulla riduzione di fatturato e aumento dei tempi di pagamento, tenuto conto che già alla data di attestazione si erano verificati scenari addirittura peggiori del *worst case* preso in considerazione.

[redacted] S.p.a. ha contestato la tesi attorea, sostenendo di aver ricevuto i (modesti) pagamenti, asseritamente inefficaci, in esecuzione di un piano attestato da professionista indipendente come ragionevole e fattibile, basato su dati la cui veridicità è stata accertata e che appariva quindi idoneo a consentire il risanamento della società, secondo una valutazione non rivedibile *ex post* sulla scorta di sopravvenute e imprevedibili evenienze; allega quindi il proprio pieno affidamento sull'attestazione di quel piano, a fronte del quale aveva accettato di annullare interessi passivi, congelare il debito e pattuire i rientri nelle modalità indicate nella Convenzione.

Analoghe argomentazioni ha spiegato [redacted] S.p.a., facendo altresì leva, da un lato, sulla *ratio* dell'esenzione da revocatoria (tutelare la prosecuzione dell'attività commerciale dell'imprenditore, attraverso soluzioni concordate della crisi d'impresa che troverebbero difficile attuazione se i creditori e i finanziatori



di quegli accordi), dall'altro sulla mancata prova da parte dell'attrice dell'irragionevolezza e inettitudine dell'attestazione sulla scorta della qual [REDACTED] ha accettato la riscadenziatura a condizioni peggiorative del proprio credito e, infine, sulla mancanza di consapevolezza dello stato di decozione della società all'epoca dell'unico pagamento *in thesi* revocabile, posto che a quella data (7/12/2017) era lecito, al più, supporre una crisi transitoria di liquidità (come desumibile anche dalle assicurazioni ricevute nel novembre del 2017 a fronte del sollecito inviato ai consulenti della [REDACTED] e proprio il ritardato invio di bilanci e relazioni non consentiva di apprezzare l'effettiva situazione economico-finanziaria della controparte.

La causa è stata istruita esclusivamente documentalmente ed è giunta in decisione nelle forme semplificate dell'art. 281 *sexies* c.p.c., previo deposito di memorie conclusive.

Giova in primo luogo prendere atto che le convenute non hanno contestato i dati patrimoniali economici e finanziari esposti da parte attrice, né la circostanza che il Piano si sia rivelato infattibile (cioè inidoneo a risanare l'indebitamento e riequilibrare la compromessa situazione finanziaria della società riscontrata con evidenza nel 2015) già dal primo anno di esecuzione (2016) e, sicuramente, nel suo secondo anno di sviluppo (2017).

Ciò che le convenute negano è che tale inidoneità emergesse con evidenza dalla predisposizione del piano e soprattutto dalla sua attestazione, sulla quale entrambe hanno confidato nel decidere di supportare la società proponente nonostante la crisi finanziaria in atto e proprio per consentirne il superamento, come tipicamente previsto dal legislatore nell'introdurre l'esenzione da revocatoria *ex* art. 67 comma 3 lett d) L. fall.

In punto di diritto, la prospettazione delle convenute appare corretta e conforme alle condivisibili pronunce di legittimità più volte citate, in particolare ai principi posti da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3018 del 10/02/2020 secondo cui "*Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un*



piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. (nel testo modificato d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante", una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine"; la prognosi postuma postulata dalla Suprema Corte impone al giudice di collocarsi nella esatta situazione temporale e conoscitiva della controparte dell'imprenditore poi fallito per valutare se, sulla base delle informazioni disponibili e necessariamente veicolate dall'attestazione (seppure interpretate attraverso la competenza specialistica dell'operatore professionale terzo contraente, come nel caso di specie) il piano apparisse fondato su dati veritieri e assunti ragionevoli e fosse quindi in grado di condurre al risanamento del debito e al riequilibrio finanziario e ciò a prescindere dall'esito, necessariamente infausto per il debitore.

Perché l'attestazione possa svolgere la propria funzione e fondare il ragionevole affidamento delle controparti dell'imprenditore in crisi, deve avere determinate caratteristiche, tra cui in primo luogo una razionale coerenza tra la valutazione di fattibilità e i dati raccolti. Il professionista non può limitarsi ad una semplice enunciazione di ragionevolezza del piano, ma deve illustrare compiutamente le ragioni della propria positiva attestazione in ordine al verosimile conseguimento degli obiettivi, nonché, in particolare, evidenziare l'idoneità delle risorse finanziarie ad assorbire l'esposizione debitoria, operando un'esposizione descrittiva del *turnaround* aziendale; deve quindi in primo luogo verificare e dare conto della compatibilità del piano con le dinamiche del mercato di riferimento, del confronto con i *trends* storici (onere particolarmente gravoso e tuttavia imprescindibile quanto più i dati prospettici si discostano da quelli passati comprensivi di diversi esercizi in negativo), della coerenza della situazione di partenza con gli obiettivi e le modalità del piano, oltre che con le strategie economico - finanziarie in esso contemplate. Non può poi prescindere da una seria analisi di sensitività, perché il piano deve essere testato rispetto alle possibili



dinamiche di scostamento e garantire in ogni caso una sufficiente copertura finanziaria.

Nel caso di specie, l'esame delle cause della crisi non poteva prescindere dalla constatazione del *trend* fortemente negativo degli esercizi dal 2013 in poi, con costante calo del fatturato, perdite e marginalità negativa via via crescente; il *budget* di piano infatti assumeva come necessario un aumento di fatturato di oltre il 20% negli anni 2016 e 2017 e del 6% circa per gli anni successivi. Tale assunzione risultava quindi particolarmente rilevante e al contempo critica, tanto da costituire oggetto di *sensitivity analysis*: lo scenario negativo sviluppato nel piano e verificato nell'attestazione prevedeva al più una riduzione del fatturato previsionale del 10% nel 2016 e del 5% nel 2017 e 2018 con riassorbimento dello scostamento negli anni successivi, oltre che un allungamento dei termini di pagamento del 25%, ciò che avrebbe comportato lo slittamento di un anno della capacità della società di generare flussi di cassa positivi e la necessità di utilizzare interamente le linee di credito a breve concesse dalle banche; altri scenari negativi non sono stati prefigurati, ma nel piano (par. 9.5) sono preconizzati come non affrontabili con strumenti concretamente realizzabili e quindi equivalenti a un "*disaster scenario*".

L'attestatore, con riferimento al fatturato atteso, si è tuttavia limitato a evidenziare la generalizzata ripresa del settore (in ogni caso entro percentuali non superiori al 10%), l'intervenuto aggiornamento da parte della società dei listini e del catalogo prodotti e gli "accordi definiti o in corso di definizione con clienti USA, CINA e COREA" (per quali volumi di ordini non risulta indicato); non ha ritenuto di prendere in considerazione ulteriori scostamenti, ma, soprattutto, nonostante la redazione definitiva del piano e dell'attestazione siano avvenute a 9-10 mesi di distanza dall'esame delle poste contabili (31/12/2015, data di riferimento), non è stata effettuata nessuna verifica dei dati a consuntivo rispetto a quelli preventivati nel piano o aggiornamento delle poste "critiche" quali l'indebitamento erariale, che, come evidenziato dal fallimento attore, si era nei primi nove mesi del 2016 incrementato di ben 450.000 euro, rendendo quantomeno incerto il conseguimento dell'obiettivo di riassorbimento dei debiti operativi nel 2016.



Questi dati, peraltro, erano sicuramente disponibili e sugli stessi si è basata la relazione dell'organo di controllo risultante dal verbale di verifica trimestrale dell'8/9/2016 in cui il Collegio ha rilevato ricavi di vendita, ma soprattutto ordini ricevuti ed eseguibili entro il 31/12/2016 per un fatturato prevedibile di 6 milioni di euro, a fronte di un previsionale di piano di 8,8 milioni, con uno scostamento quindi già evidentemente oltre il *worst case* analizzato nel piano stesso (il fatturato effettivo si è poi attestato su 7,5 milioni, valore comunque inferiore allo scenario peggiore).

Considerata quindi l'importanza delle assunzioni di piano relative al fatturato e all'assorbimento del debito fiscale e la concreta possibilità di verifica a consuntivo quantomeno sul primo semestre del 2016 in ragione dei tempi di redazione e approvazione del piano, dell'attestazione e della successiva convenzione con il ceto bancario, non può non rilevarsi una evidente criticità, tenuto conto che, per altri aspetti, il piano e l'attestazione sono stati aggiornati fino al settembre 2016.

Che tali assunzioni fossero fondamentali anche per il ceto bancario risulta dalle clausole della Convenzione che prevedevano stringenti obblighi informativi della società (art. 10), a partire dalla comunicazione dei dati di bilancio entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e dalla trasmissione di relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento del piano.

Che in effetti il piano come strutturato non fosse concretamente realizzabile si è reso via via evidente al termine del 2016 e nel corso del 2017. Il bilancio del primo anno ha evidenziato dati assolutamente non in linea con il piano stesso, come da relazione dell'organo di controllo del 10/4/2017; il bilancio è stato depositato il 22/6/2017 e dalla comunicazione di recesso da parte del ceto bancario (doc. 15 fasc. attore) emerge che, diversamente da quanto previsto nella Convenzione, non è stato trasmesso nei 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, così come in gravissimo ritardo è stata inoltrata la relazione sul primo semestre 2017. Nella stessa comunicazione di recesso è evidenziato come tutte le linee a breve concesse da [REDACTED] fossero state utilizzate dalla società, che aveva addirittura ecceduto le soglie *ivi* previste per un ammontare complessivo di € 12.327,72;



inoltre la ██████ non ha provveduto al versamento delle rate di rimborso ██████ (evidentemente il creditore “meno reattivo” e quello che aveva negoziato rate di importo maggiore rispetto a quelle ██████) dall’agosto del 2017. Si tratta di circostanze che, nel loro complesso, da un lato integrano proprio quello scenario definito “disastroso” nel piano stesso (piano, si rammenta, ben conosciuto dalle banche, in quanto allegato alla Convenzione stipulata) e, dall’altro, suffragano la valutazione, se non di originaria, quantomeno di sopravvenuta inidoneità del programma di risanamento della società.

Queste considerazioni inducono un ragionamento più approfondito in ordine all’ampiezza dell’esonazione da revocatoria degli atti esecutivi del piano attestato.

L’affidamento dei terzi contraenti, infatti, non pare possa essere tutelato oltre i limiti dell’evidenza, seppure sopravvenuta, dell’inidoneità del piano stesso al risanamento prospettato. Seppure possa ammettersi che nella valutazione *ex ante* il piano si presentasse come veritiero e fattibile (e sia stato ragionevolmente attestato come tale, cosa che nel caso di specie lascia significativi dubbi), l’esonazione – come peraltro evidenziato da attenta dottrina – non può “coprire” agli atti esecutivi compiuti in un momento in cui si sia già evidenziata l’inidoneità al superamento della crisi, ad esempio in quanto non si sia verificato un evento-presupposto per il risanamento cosa che, nel caso qui trattato, riguardava proprio l’incremento del fatturato nel primo e secondo anno di piano.

Le convenute non possono addurre la propria incapacità di intercettare e decifrare i segnali della – quantomeno – sopravvenuta inidoneità del piano di risanamento: gli elementi per la lettura critica dell’andamento della manovra erano infatti già tutti presenti nel piano stesso e i finanziatori erano sicuramente in una posizione conoscitiva privilegiata per la valutazione della serietà della ristrutturazione, essendo soggetti specializzati destinatari contrattuali di informative sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; lo stesso inadempimento a tali obblighi comunicativi (unitamente al ritardo nel rimborso delle rate) costituisce di per sé un segnale allarmante.

Che non si trattasse di una mera crisi temporanea di liquidità, ma di una vera e



propria situazione di insolvenza (seppure “prospettica”, secondo una nozione allargata di tale concetto, già assorbita dalla giurisprudenza di merito) è desumibile proprio dalla riconduzione degli eventi emersi nella seconda metà del 2017 (quali l’insufficienza del fatturato, EBITDA negativo, assorbimento delle linee di credito a breve) a quello scenario fortemente negativo descritto nel piano come non fronteggiabile se non con interventi straordinari, che il Cda non ha poi ritenuto di porre in essere (cfr. verbali delle riunioni del 2018). Quanto esposto integra quindi anche la prova della consapevolezza da parte delle convenute dello stato di insolvenza della [REDACTED] nel momento in cui i pagamenti sono stati effettuati.

La domanda di inefficacia del fallimento deve quindi essere accolta nei confronti di entrambi i soggetti destinatari dei pagamenti nel semestre anteriore al fallimento, ovvero il pagamento in data 7/12/2017 della 11a rata di € 12.840,03 in favore di [REDACTED] delle quattro rate da € 2.023,00 ciascuna dal 2/10/2017 al 29/12/2017 in favore di [REDACTED]

Il regime delle spese segue la soccombenza con condanna solidale delle convenute in ragione della comunanza di interessi, desumibile dall’identità delle questioni sollevate e dibattute e dalla convergenza degli atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (cfr. tra le tante Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022). Lo scaglione di valore (da € 5.201 a € 26.000) è poi identico in relazione alle domande seppure trattate distintamente, mentre la quota interna di ripartizione può essere determinata, in proporzione al *quantum* da restituire, nella misura del 40% [REDACTED] e 60% [REDACTED]

Il compensi sono determinati nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, mentre per le altre fasi si giustifica una riduzione in considerazione dell’assenza di attività istruttoria e di conclusionali e repliche, sostituite da un’unica memoria autorizzata; è dovuta la maggiorazione del 30% per la pluralità di parti.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande del **FALLIMENTO**

nei confronti di isattese
o assorbite tutte le contrarie domande ed eccezioni:

1) dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 L. fall. dei pagamenti effettuati da S.p.a. in favore di pari a complessivi € 12.840,03 e, per l'effetto, condanna a corrispondere al Fallimento l'importo di € 12.840,03, oltre interessi dalla domanda al saldo;

2) dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 L. fall. dei pagamenti effettuati S.p.a. in favore di pari a complessivi € 8.092,00 e, per l'effetto, condannare a corrispondere al Fallimento l'importo di € 8.092,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;

3) condanna le convenute in solido tra loro (e con ripartizione interna delle quote al 40% per B al 60% per) al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento attore, che liquida in € 237,00 per esborsi, € 4.850,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.

Sentenza resa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Bologna, 20 ottobre 2022

Il Giudice

Alessandra Mirabelli

